

Selezione per il finanziamento di un Progetto per la formazione di formatori delle associazioni di consumatori da impegnare nella diffusione territoriale dell'informazione relativa ai mercati elettrico e del gas naturale (PDT1)

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
- l'art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111-Supplemento Ordinario n. 91;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario n. 162;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa o CCSE);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 febbraio 2007, n. 35/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/com 129/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2009, GOP 15/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/com 75/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, GOP 44/09 (di seguito: delibera GOP 44/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2009, GOP 56/09;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE o Ministero) del 23 dicembre 2009, concernente l'approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità;
- il Decreto del MSE del 29 maggio 2012, con il quale sono stati impegnati a favore della Cassa fondi per un importo pari ad € 257.209,00;

- la comunicazione del Direttore della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MSE, prot. 143954 del 22 giugno 2012;
- la delibera 19 luglio 2012, 302/2012/E/com recante *“Indirizzi alla Cassa conguaglio per il Settore Elettrico per la definizione dei bandi inerenti i Progetti per la diffusione territoriale della formazione e informazione relativi ai mercati elettrico e del gas naturale (PDT)”*;
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell’Autorità N. 12/DCOU/2012 del 9 novembre 2012, di approvazione della proposta di bando relativo alla *“Selezione per il finanziamento di un Progetto per la diffusione territoriale della formazione relativa ai mercati elettrico e del gas naturale (PDT1)”*, pubblicata sul sito dell’Autorità e trasmessa alla Cassa con comunicazione prot. CCSE n. 4665 del 9 novembre 2012.

Considerato che:

- l’Autorità con delibera GOP 44/09 ha proposto al MSE, tra l’altro, di stanziare per la realizzazione dei progetti per la diffusione territoriale della formazione e informazione relativi ai mercati elettrico e del gas naturale (PDT1 e PDT2), nel biennio 2012-2014, un importo pari ad € 400.000,00, incluso il contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione a favore della Cassa nella misura massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti;
- l’importo di cui al precedente alinea è da ripartirsi in € 40.000,00 (di cui € 1.200,00 per le attività di gestione) per il progetto PDT1 oggetto del presente bando, ed € 360.000,00 (di cui € 10.800,00 per le attività di gestione) per il progetto PDT2;
- con D.M. 29 maggio 2012, sono stati impegnati dal MSE a favore della Cassa fondi per un importo pari ad € 257.209,00, relativo al completamento del finanziamento dei Progetti di cui al precedente alinea;
- con delibera 19 luglio 2012, 302/2012/E/com, l’Autorità ha dettato gli indirizzi finalizzati all’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica che la CCSE deve attivare ed ha stabilito che le attività del Progetto PDT1 e PDT2 debbano essere concluse entro il 3 luglio 2014;
- il finanziamento effettivo destinato al progetto di cui al presente bando sarà pari ad € 40.000,00, di cui 20.000,00 potranno essere impiegati per finanziare attività svolte entro il 3 luglio 2013 e gli ulteriori 20.000,00 dal 4 luglio 2013 ed il 3 luglio 2014.

Articolo 1

Definizioni

- **Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU:** Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- **Autorità per l’energia elettrica e il gas:** Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas;

- **Cassa conguaglio per il settore elettrico:** l'organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema energetico vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti** (di seguito: CNCU): Organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presieduto dal Ministro o da un suo delegato;
- **Corso di formazione:** singola iniziativa di tipo seminariale di durata minima effettiva di 12 ore di docenza, finalizzata alla formazione specialistica e all'aggiornamento di personale, già dotato di una formazione di base, delle Associazioni di consumatori iscritte al CNCU ed affidata alla docenza di personale esterno alle stesse;
- **Formazione di base:** preparazione conseguita attraverso la partecipazione ad almeno uno dei corsi di formazione seminariale svolti nell'ambito del progetto PCS1 o PQS approvati con decreto del MSE del 23 dicembre 2009 o nell'ambito dei progetti formativi realizzati in attuazione del protocollo d'intesa Autorità/CNCU;
- **PDT1:** progetto relativo alla realizzazione di corsi di formazione specialistica di personale delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU, già dotato di una formazione di base, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 dicembre 2009 su proposta formulata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 16 ottobre 2009, GOP 44/09;
- **Destinatari della formazione:** personale delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU dotato di formazione di base designato dalle Associazioni medesime a fruire dei corsi di formazione realizzati in base al presente bando.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente bando stabilisce i criteri per la selezione e il finanziamento, anche parziale, da parte della Cassa, di un progetto da svilupparsi nel biennio 2012-2014, per la realizzazione di corsi di formazione, di tipo seminariale e di durata minima effettiva di 12 ore di docenza, per il personale delle Associazioni iscritte al CNCU, già dotato di una formazione di base, ed affidate alla docenza di personale esterno alle stesse.
2. Le attività di cui al comma 1, concluse entro il 30 aprile 2014, consistono nella realizzazione, sulla base di progetti conformi ai requisiti indicati al successivo articolo 4, di almeno 4 corsi di tipo seminariale con durata minima effettiva della docenza di 12 ore per corso, rivolti a un numero di destinatari della formazione non superiore a 25 e non inferiore a 15 per ciascun corso, aventi ad oggetto:
 - a) temi connessi alla liberalizzazione dei mercati elettrico e del gas, alla tutela dei consumatori, ai prezzi di fornitura anche distinti per fasce orarie, alle procedure extragiudiziali di soluzione delle controversie, nonché ai bonus sociali;

- b) illustrazione degli strumenti “Guida ai diritti” e “Guida al sito” realizzati in base ai finanziamenti erogati con deliberazione dell’Autorità 1° dicembre 2009, GOP 56/09, e delle loro modalità di utilizzo;
 - c) tecniche di formazione.
3. Il progetto dovrà assicurare la possibilità di partecipazione a ciascun corso di almeno un destinatario della formazione per ciascuna delle Associazioni iscritte al CNCU che ne faccia richiesta, e prevedere che i restanti posti disponibili siano attribuiti in modo da garantire la più ampia diffusione sul territorio dei partecipanti. Ogni destinatario della formazione potrà partecipare esclusivamente a un corso.
4. In riferimento al biennio 2012-2014, la somma massima complessiva destinata al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, è pari ad euro 38.800,00 (trentottomilaottocento/00), di cui euro 19.400,00 per attività concluse entro il 3 luglio 2013 ed euro 19.400,00 per attività svolte tra il 4 luglio 2013 ed il 30 aprile 2014.

Articolo 3

Richiesta di ammissione al finanziamento

1. La richiesta di ammissione al finanziamento dei progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, può essere presentata da:
- a) singole Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU;
 - b) gruppi di Associazioni di consumatori iscritte al CNCU;
 - c) Associazioni senza fini di lucro con competenze specifiche nel campo della formazione e con esperienza specifica nel comparto dell’energia, espressamente delegate da un gruppo di almeno tre Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU.
2. La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 5, e dovrà contenere i seguenti elementi:
- a) denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del legale rappresentante e del referente del progetto;
 - b) indicazione delle attività previste e dei tempi di realizzazione;
 - c) indicazione del numero complessivo dei destinatari della formazione;
 - d) importo complessivo della spesa prevista per la realizzazione dei corsi e importo del finanziamento complessivamente richiesto alla Cassa;
 - e) autocertificazione attestante che per il progetto presentato non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati;
 - f) per i gruppi di Associazioni di consumatori, copia della delega alla gestione del progetto conferita all’Associazione richiedente da ciascuna delle Associazioni iscritte al CNCU facenti parte del gruppo;
 - g) per le sole Associazioni senza fini di lucro delegate:
 - i. copia della delega alla gestione del progetto conferita all’Associazione richiedente da ciascuna delle Associazioni iscritte al CNCU facenti parte del gruppo;
 - ii. copia dello statuto dell’Associazione ed elenco dei soci;

- iii. indicazione delle competenze specifiche nel campo della formazione e nel comparto dell'energia elettrica e gas.

Articolo 4

Progetto per la realizzazione dei corsi di formazione

1. Il progetto relativo alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, dovrà contenere:
 - a) una descrizione dettagliata delle attività previste, che dovranno essere concluse entro il 30 aprile 2014, specificando per ogni corso di formazione le date, il luogo, le modalità di realizzazione e il numero di partecipanti, non superiore a 25 e non inferiore a 15;
 - b) il programma di ogni singolo corso, che dovrà prevedere almeno un modulo didattico dedicato alle tecniche di formazione, nonché un modulo dedicato all'illustrazione degli strumenti "Guida ai diritti" e "Guida al sito" realizzati in base ai finanziamenti erogati con deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2009, GOP 56/09 e delle loro modalità di utilizzo;
 - c) per ogni corso di formazione, l'elenco dei nominativi e l'Associazione di riferimento dei destinatari della formazione designati dalle Associazioni coinvolte nel progetto, e il numero di posti resi disponibili ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, alle Associazioni iscritte al CNCU non coinvolte nel progetto che ne facciano richiesta;
 - d) l'attestazione relativa ai corsi di formazione di base già frequentati da ciascuno dei destinatari della formazione di cui alla precedente lettera c), specificando luogo e data di svolgimento dei corsi, rilasciata, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dal legale rappresentante di ciascuna Associazione relativamente ai destinatari della formazione designati dall'Associazione medesima;
 - e) l'elenco dei docenti, esterni alle Associazioni, dando separata evidenza della riconosciuta esperienza nel campo della regolazione di settore e della formazione di formatori (allegare i curricula dei docenti sottoscritti dagli stessi);
 - f) l'impegno a far pervenire alla CCSE, non oltre il settimo giorno solare precedente la data di avvio di ciascun corso, l'elenco definitivo dei docenti e dei destinatari della formazione e la relativa documentazione di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), se non già trasmessa in sede di presentazione del progetto, unitamente a copia delle comunicazioni trasmesse a ciascuna delle Associazioni iscritte al CNCU non coinvolte nel progetto al fine di rendere disponibile la partecipazione ai corsi ad almeno un destinatario della formazione da queste designato;
 - g) un bilancio previsionale dettagliato, nel quale siano indicate separatamente le diverse voci di spesa previste;
 - h) l'importo del finanziamento richiesto alla Cassa;

Articolo 5

Modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10 gennaio 2013, a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa congruaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma.
2. Le domande potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche *brevi manu* in busta chiusa, con l'indicazione del mittente. In tal caso farà fede la data riportata sul protocollo interno della Cassa.
3. Saranno escluse tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata.

Articolo 6

Spese ammissibili al finanziamento

1. Saranno ammesse al finanziamento le sole spese attribuibili alla formazione di formatori delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU e direttamente imputabili alla realizzazione delle attività di formazione indicate nei progetti, ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile, attestante l'avvenuto pagamento, da parte del soggetto responsabile per la loro realizzazione. Tali spese comprendono:
 - a) spese per l'affitto dell'aula, ivi inclusa l'eventuale assistenza tecnica, nei limiti di **2.000,00 €/giorno**;
 - b) spese per il viaggio dei partecipanti e dei docenti. L'utilizzo del mezzo proprio è consentito solo nell'ipotesi in cui la destinazione non sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto ovvero gli orari non siano compatibili con le necessità connesse allo svolgimento e/o partecipazione ai singoli corsi. In tale caso compete il rimborso chilometrico nella **misura di € 0,30/Km**, nonché il rimborso delle eventuali spese per il parcheggio e per il pedaggio autostradale.
 - c) spese per il pernottamento dei partecipanti e dei docenti, nella misura massima di **€/giorno 130,00 a persona**;
 - d) spese per vitto (colazione, pranzo e cena) dei partecipanti e dei docenti, nella misura massima di **€/giorno 65,00 a persona**;
 - e) spese per il materiale didattico, nei limiti di **500,00 €/corso**;
 - f) compenso dei docenti, nella misura massima di **€/giorno lavorativo 450,00**, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali calcolate ai sensi della normativa vigente;
 - g) i costi relativi a organizzazione, coordinamento e spese generali sono riconosciuti nella misura massima del 10% delle spese ammissibili di cui sopra.
2. Ogni altra spesa non compresa nel precedente comma 1 sarà esclusa dal finanziamento.

Articolo 7

Ammissione al finanziamento

1. L'ammissione al finanziamento è riservata alle attività concluse entro il 30 aprile 2014.
2. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 5, comma 1, per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, la Cassa procederà alla verifica della rispondenza delle richieste e dei relativi progetti ai requisiti previsti dal presente bando.
3. In caso di presentazione da parte di diversi soggetti di richieste concorrenti per l'attività di cui all'articolo 2, la Cassa provvederà ad ammettere al finanziamento, fino ad esaurimento del plafond di cui all'articolo 2, comma 4, il progetto che coinvolge il maggior numero di associazioni di consumatori.
4. In caso di parità, sarà data priorità al progetto che presenta un miglior rapporto tra il finanziamento richiesto e il numero dei destinatari della formazione.
5. L'ammissione al finanziamento, anche in misura inferiore all'importo richiesto e in ogni caso entro il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, è comunicata dalla Cassa al soggetto richiedente mediante raccomandata A/R, inviata all'indirizzo indicato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lettera a). In caso di finanziamento parziale, il soggetto richiedente è tenuto, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a comunicare l'eventuale adesione o rinuncia alla realizzazione del progetto.
6. Con le stesse modalità indicate al precedente comma 5 sono comunicati il definitivo rigetto della richiesta di ammissione al finanziamento e le relative motivazioni.

Articolo 8

Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il soggetto responsabile per la realizzazione dell'attività predispone e trasmette alla Cassa, con riferimento a ciascuno dei corsi realizzati:
 - a) una rendicontazione dettagliata delle spese ammissibili al finanziamento ed effettivamente sostenute, completa per singolo corso, ai sensi del precedente articolo 6;
 - b) copia della documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all'articolo 6;
 - c) per ciascuno dei corsi di cui all'articolo 2, l'elenco nominativo dei docenti e dei destinatari della formazione effettivamente presenti per l'intera durata del corso, completo delle relative firme di presenza. Per i destinatari della formazione tali firme devono essere apposte al termine di ciascuna giornata di svolgimento del corso;
 - d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione responsabile del progetto, attestante che la documentazione presentata in relazione a ciascun corso è esaustiva ai fini della rendicontazione.

2. L'erogazione del finanziamento, che in ogni caso non potrà superare l'importo del finanziamento ammesso, indicato ai sensi dell'articolo 7 comma 5, avverrà entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione indicata al precedente comma 1.

L'erogazione del finanziamento non può avere luogo per i corsi in relazione ai quali non sia stata trasmessa alla CCSE la documentazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera f), nei termini ivi indicati.

3. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita in fase di rendicontazione, la Cassa e l'Autorità si riservano di svolgere attività di verifica in itinere delle attività oggetto di finanziamento, sia in relazione all'effettivo svolgimento dei corsi di formazione ed alla realizzazione delle altre attività ad essi connesse, sia di acquisizione di fatture ed altra documentazione contabile attestante l'effettivo esborso delle spese rendicontate dai soggetti attuatori.
4. In termini generali, saranno valutati i seguenti parametri:
 - a) numero dei corsi effettivamente realizzati (che comunque non potrà essere inferiore a quattro);
 - b) numero dei partecipanti per ogni corso (che comunque non potrà essere superiore a 25 ed inferiore a 15).